

COMUNE DI VETTO
(Provincia di Reggio Emilia)



Regolamento unico comunale per la disciplina del:

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, compreso il servizio delle Pubbliche affissioni (commi 816 e ss. L. n. 160/2019);

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – c.d. canone mercatale (commi 837 e ss. L. n. 160/2019)

Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 26/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	
CAPO II – CANONE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	
Articolo 5 – Autorizzazioni, richieste e rilasci.....	
Articolo 6 - Anticipata rimozione	
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	
Articolo 8 - Pagamento per pubblicità in violazione di leggi e regolamenti - abusiva	
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	
Articolo 10 – Presupposto del canone	
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	
Articolo 15 – Dichiarazione.....	
Articolo 16 - Pagamento del canone e scadenze di versamento	
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	
Articolo 18 - Sanzioni.....	
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	
Articolo 21 – Riduzioni	
Articolo 22 - Esenzioni	
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	
Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo	
Articolo 29 - Riduzioni.....	
Articolo 30 - Esenzioni	
Articolo 31 - Pagamento del canone e scadenze di versamento	
Articolo 32 - Norme di rinvio	
CAPO IV – CANONE SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	
Articolo 33 – Disposizioni di carattere generale.....	
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	
Articolo 36 - Occupazioni abusive	
Articolo 37 - Domanda di occupazione	
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	
Articolo 39 - Principali obblighi del concessionario (titolare dell'autorizzazione).....	
Articolo 40 - Durata dell’occupazione	
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .	
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	
Articolo 50 - Canone per occupazioni particolari	
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	
Articolo 52 - Riduzioni- Maggiorazioni	
Articolo 53 - Esenzioni	
Articolo 54 - Pagamento del canone e scadenze di versamento per le occupazioni permanenti	
Articolo 55 - Pagamento del canone e scadenze di versamento per le occupazioni temporanee	
Articolo 56 - Rimborsi	
Articolo 57 - Accertamento - Sanzioni - Maggiorazioni - Interessi	
CAPO V – CANONE MERCATALE	
Articolo 58 – Disposizioni di carattere generale e di rinvio	
Articolo 59 - Funzionario Responsabile	
Articolo 60 - Domanda di occupazione	
Articolo 61 - Criteri per la determinazione del canone	
Articolo 62 - Pagamento del canone e scadenze di versamento	
Articolo 63 - Sanzioni	
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 64 - Disposizioni transitorie e finali	
ALLEGATI	
Allegato 1	
Allegato 2	
Allegato 3	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle Pubbliche affissioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il Diritto per il servizio di pubbliche affissioni (DPA), non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
3. Si fanno salve le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali concernenti specifiche tipologie sottoposte a regolamentazione speciale, come le fiere e i mercati.
4. Per quanto concerne la sua classe di appartenenza, il Comune di Vetto alla data del 31/12/2019 aveva una popolazione di 1.802 abitanti, al 31/12/2020 una popolazione di 1.807 abitanti. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione, che comportino modifica della classe di appartenenza del Comune, sarà la Giunta comunale, con propria deliberazione, a prenderne atto e a disporre gli atti conseguenti.
5. Il personale addetto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità, delle affissioni, delle occupazioni, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari. Gli addetti sono muniti di apposito documento/tesserino di riconoscimento, da esporre, e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi o verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali (o permanenti) e in giornaliere (o temporanee):
 - a) sono permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore di norma a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, normalmente sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono normalmente considerate annuali;
 - e) per la pubblicità temporanea effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita normalmente in giorni 30.
7. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate normalmente ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.
8. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi secondo le seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

CAPO II – CANONE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa la fase contenziosa. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a soggetti terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra norma speciale.
3. L'Ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Articolo 5 - Autorizzazioni, richieste e rilasci

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio tecnico del Comune.

La richiesta di autorizzazione deve normalmente contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica, nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

- b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto, da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato o altro; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colmi del mezzo pubblicitario;
 - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di suolo pubblico.
 4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
 5. Normalmente entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta, verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione, oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

L'Ufficio tecnico comunale sottoporrà all'esame le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Il termine è sospeso nel caso in cui sia ritenuta necessaria una integrazione della documentazione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di chiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato, secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata, senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di 6 mesi, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza, nei modi indicati nel precedente articolo.

6. L'esposizione dei mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo di pagamento, se dovuto, di cui al presente Capo.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, non abusivo, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso ovvero con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati.
2. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno seguente e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili in prossimità di luoghi di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di istituti scolastici o di luoghi di culto.
4. E' vietata la pubblicità effettuata a mezzo di lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.
6. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata tra le parti.

Articolo 8 - Pagamento per pubblicità in violazione di leggi e regolamenti – abusiva

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti, pertanto anche se abusiva.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi – se dovuti – di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero se protrate a seguito di revoca dell'autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato per le occupazioni abusive, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale, o dall'Ufficio tecnico comunale, o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune dispone, mediante ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o simili, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure di cause di forza maggiore, quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di

rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio, provvedono alla copertura della pubblicità abusiva, con successiva notifica di apposito avviso, con invito all'utente di pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione.
6. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono normalmente sequestrati e custoditi nei depositi comunali, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o de-fissione.
7. In mancanza della richiesta di restituzione, normalmente si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio economato o altro Ufficio comunale addetto, ed il ricavato viene incamerato dal Comune, fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'Ufficio incaricato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
8. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto per l'applicazione del canone è quanto indicato nell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bi-facciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica in base alla tariffa standard di base annua (permanente) e tariffa standard di base giornaliera (temporanea) rispettivamente di cui ai commi 826 e 827 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata normalmente sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Per addivenire alle tariffe del canone permanente e del canone temporaneo, la Giunta comunale approva annualmente i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria – da moltiplicare per le tariffe standard annua e giornaliera – sulla base delle tipologie indicate nell'ALLEGATO 1 del presente Regolamento. In caso di mancata approvazione dei coefficienti – e quindi delle tariffe – si intendono prorogati di anno in anno quelli precedentemente deliberati.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma non luminosa (opaca) che in forma luminosa o illuminata, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, graduando i coefficienti moltiplicatori in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,5 mq.;
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,5 mq. e 8,5 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto terzo che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Comune, oppure al gestore qualora il Comune abbia affidato il servizio a soggetti terzi, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso, la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto terzo che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.
5. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta normalmente assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada.

Articolo 16 - Pagamento del canone e scadenze di versamento

1. Il pagamento deve essere effettuato su conti intestati al Comune ovvero comunque nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.
2. Di norma, per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare, canone temporaneo, il versamento dell'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Di norma, per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti o annuali, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone permanente va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il canone permanente o annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, su richiesta del contribuente, può essere corrisposto in quattro rate aventi di norma scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, ovvero altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Sono fatte salve le disposizioni di legge speciale.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Il Funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale.

Articolo 18 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito secondo i coefficienti approvati di cui all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli – compresi i cosiddetti camion vela – quando gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione – nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto nella misura prevista secondo i coefficienti approvati di cui all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista secondo i coefficienti approvati di cui all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario simile, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista secondo i coefficienti approvati di cui all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista secondo i coefficienti approvati di cui all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento.
5. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 90%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

- m) i messaggi pubblicitari realizzati dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione come ONLUS, con decorrenza dalla data di presentazione. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario.
3. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e di ogni altra norma speciale.
4. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono di norma così ripartiti:
TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
* verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200
* orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140.
TABELLE BIFACCIALI, STENDARDI, costituite da tabelle supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare normalmente l'altezza di cm 100. Le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:
* tabelle verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200
* tabelle orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140.
IMPIANTI GRANDI FORMATI, POSTERS, vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e che possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice normalmente non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistenti alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
5. La superficie complessiva degli impianti è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita di norma nelle seguenti fasce di utilizzazione con indicazione, per ciascuna fascia, del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:
IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE. Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o da altri Enti pubblici, escluse le affissioni elettorali, per un quantitativo di norma pari al 20% della superficie complessiva.
IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA. Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri

zionali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare, per un quantitativo di norma pari al 10% della superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI COMMERCIALI. Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati, per un quantitativo di norma pari al 70% della superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE. In eccedenza alla superficie complessiva di cui alle precedenti, viene disposta l'attribuzione a privati, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta, una superficie massima di norma pari al 50%.

6. Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Con successivo atto deliberativo, la Giunta comunale potrà formalizzare, previa ricognizione e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della legge, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso, ove del caso disporrà, sentito l'Ufficio tecnico comunale competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti, onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Vetto viene attivato il servizio delle pubbliche affissioni da parte del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara o procedimento simile, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione dovrà essere disciplinata da un'apposita convenzione o atto simile, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare, in tempo utile, al Concessionario se è affidato il servizio a terzi, o al Comune in caso di gestione diretta, apposita richiesta scritta, con indicato il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento, che viene annotata in apposito registro.
2. I manifesti devono essere consegnati di norma non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto di norma entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Di norma, nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro delle affissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di affissione temporanea (o giornaliera) di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari di norma a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari di norma a 10 giorni.
3. La tariffa standard di base giornaliera (temporanea) di cui al comma 827, applicabile all'affissione di manifesti, è unica per tutte le zone del territorio comunale.
4. Per addivenire alle tariffe del canone temporaneo, la Giunta comunale approva annualmente i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di affissioni – da moltiplicare per le tariffe standard giornaliera – sulla base delle tipologie indicate nell'ALLEGATO 1 del presente Regolamento. In caso di mancata approvazione dei coefficienti – e quindi delle tariffe – si intendono prorogati di anno in anno quelli precedentemente deliberati.
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10%, per ciascuna commissione, ed è previsto un importo minimo di euro 30, per ciascuna commissione.
6. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli;
 - b) del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
 - d) del 100% per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro.

Articolo 28 - Materiale affisso abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Alle affissioni abusive si applicano le maggiorazioni e quanto previsto, in quanto compatibile, per la pubblicità abusiva.

Articolo 29 - Riduzioni

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 90% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Vetto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor o soggetti terzi finanziatori, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - g) i manifesti delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, in analogia a quanto disposto per la pubblicità.

Articolo 31 - Pagamento del canone e scadenze di versamento

1. Il pagamento deve essere effettuato su conti intestati al Comune ovvero comunque nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.
2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II in tema di pubblicità, in quanto compatibili.

CAPO IV – CANONE SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio (aree private ad uso pubblico).

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa la fase contenziosa. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a soggetti terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Sono altresì soggette a concessione le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune.
3. Per le occupazioni della sede stradale si fa rinvio alle norme del Codice della Strada e alle altre eventuali norme speciali.
4. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni è consentita normalmente fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per l'agevole circolazione dei pedoni, tenuto conto anche di coloro con limitata o insufficiente capacità motoria. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

5. All'interno delle zone considerate di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che ci sia una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
6. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza, e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.
7. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è sottoposta ad apposita definizione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
8. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita comportante occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
9. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 37 comma 5.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale, o l'Ufficio tecnico comunale, o l'Ufficio commercio, o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato per le occupazioni abusive si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Per particolari occupazioni appositamente disciplinate, come per le fiere, per le procedure di domanda e rilascio dell'autorizzazione si osservano i relativi regolamenti comunali speciali, a cui si fa espresso rinvio.
3. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

4. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune, il quale, a mezzo dei servizi competenti, secondo la tipologia dell'occupazione, provvede a dare comunicazione dell'avvio all'interessato. La domanda, che deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, deve contenere normalmente:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante, il codice fiscale e il numero di partita IVA;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, mediante esibizione di pianta planimetrica;
- d) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata (data di inizio e data di fine) dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

5. Non è richiesta la domanda di concessione, e quindi il pagamento del canone, per:

- occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore;
- occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- occupazioni di durata non superiore a 12 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili ovvero operazioni di trasloco e di mantenimento del verde.

Ai fini della vigilanza devono essere comunicati, di norma 10 giorni prima dell'occupazione, il giorno, l'utilizzo e la durata dell'occupazione medesima, con l'impegno a rispettare tutte le norme a tutela della pubblica incolumità e le motivate prescrizioni che il Servizio competente riterrà di dare.

6. Le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, sono presentate all'Ufficio tecnico del Comune, fatta eccezione per quelle riguardanti:

- l'occupazione di posteggi in aree individuate per l'effettuazione di mercati e fiere, presentate dai commercianti su aree pubbliche;
- le distese tavoli all'aperto effettuate dai titolari di pubblici esercizi;
- le occupazioni realizzate dai commercianti in sede fissa;
- le occupazioni realizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante;
- le occupazioni richieste da associazioni o partiti in occasione di mercati o fiere;

che vanno invece presentate all'Ufficio commercio del Comune.

7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al

competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o dello spazio sotto stante o sopra stante ad esso.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di norma giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo o al protocollo del Comune salvo urgenza motivata. In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
3. L'Ufficio competente a ricevere la domanda di occupazione cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa; cura tutte le operazioni utili alla definizione del canone, le attività di controllo, di verifica, di accertamento e di riscossione ed applica le sanzioni; sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette; compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione. Ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, l'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione, l'Ufficio formula all'interessato, normalmente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, mediante notifica nei modi di legge o in qualunque modo da cui risulti l'avvenuta richiesta. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente normalmente entro 10 giorni dalla ricezione della notifica, detto termine deve essere comunicato al richiedente. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli Uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al servizio nel termine di norma di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, salvo quelli che, per specifiche disposizioni, prevedono tempi diversi.
6. L'Ufficio competente, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione, che deve anche contenere la determinazione analitica del canone di concessione; in caso di esito sfavorevole dell'istruttoria, emette provvedimento di diniego.
7. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'Ufficio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - Marca da bollo se dovuta;
 - Spese di sopralluogo se dovute;

- Deposito cauzionale, quando richiesto a garanzia dei danni derivanti dall'occupazione. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal servizio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria o similare garanzia.
8. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto.
 9. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario in caso di servizio affidato a terzi.
 10. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto, quando previsto, il canone nella misura e nei tempi stabiliti dall'atto autorizzatorio.
 11. L'Ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio e a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 39 - Principali obblighi del concessionario (titolare dell'autorizzazione)

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare il duplicato a spese dell'interessato.
5. E' di norma vietata, da parte del concessionario, la subconcessione o il trasferimento a terzi della concessione.
6. E' fatto obbligo, inoltre, al concessionario di versare il canone alle scadenze fissate.
7. In ogni caso, le concessioni o le autorizzazioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
8. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli

usi e consuetudini locali; deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

9. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore di norma a 9 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone o delle sanzioni:
 - sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale, per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui al precedente punto, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in uno o più giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
3. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione, sono considerate sempre temporanee.
5. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dagli Uffici competenti sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativa.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui normalmente non è consentita la cessione ad altri.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo, ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non sono richiesti né il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 né la corresponsione del canone già versato nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Di norma il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico;
 - per mancato o parziale pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - se, per le occupazioni permanenti con attrezzature fisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo di norma nei 5 giorni successivi al conseguimento della concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, o di ogni analoga disposizione nel rispetto della normativa vigente.
 4. La decadenza è dichiarata dal funzionario addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Alla restituzione provvede il funzionario addetto al canone.
5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti, normalmente a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
6. La disdetta anticipata della concessione per occupazioni permanenti deve essere comunicata normalmente almeno 2 mesi prima della fine dell'occupazione; la disdetta volontaria non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione dell'annualità versata.
7. La cessazione anticipata dell'occupazione temporanea va comunicata normalmente almeno 7 giorni prima della fine dell'occupazione. Anche in questo caso non si dà luogo a restituzione.
8. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria o

garanzia simile, ma non anche degli oneri dovuti e corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee, analogamente, possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo normalmente almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, normalmente 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera – rispettivamente tariffe di base delle occupazioni permanenti e temporanee – in base alle quali si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160/2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata normalmente sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (a seconda del tipo di occupazione);
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Per addivenire alle tariffe del canone permanente e del canone temporaneo, la Giunta comunale approva annualmente i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di occupazioni – da moltiplicare per le tariffe standard annua e giornaliera – sulla base delle tipologie indicate nell'ALLEGATO 2 del presente Regolamento. In caso di mancata approvazione dei coefficienti – e quindi delle tariffe – si intendono prorogati di anno in anno quelli precedentemente deliberati.
4. Il canone annuo, da applicarsi a ciascuna occupazione permanente, è determinato dal prodotto della tariffa standard, per i metri quadrati o lineari, per il coefficiente moltiplicatore di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento e per i coefficienti moltiplicatori di classificazione delle strade di cui all'ALLEGATO 3 del presente Regolamento.
5. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea, è determinato dal prodotto della tariffa standard, per i metri quadrati o lineari, per la durata, per il coefficiente moltiplicatore di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento, per i coefficienti moltiplicatori di classificazione delle strade di cui all'ALLEGATO 3 del presente Regolamento e per i coefficienti moltiplicatori delle fasce orarie.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi sopra stanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie, a

seconda della loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale.

2. Alle strade, piazze e spazi pubblici appartenenti alla 1° categoria (Zona 1) viene applicata la tariffa standard più elevata. La tariffa standard per le strade di 2° categoria (Zona 2) è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1° categoria.
3. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'ALLEGATO 3 del presente Regolamento.
4. La classificazione delle strade potrà essere aggiornata all'occorrenza con deliberazione consiliare.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Di norma, per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento del canone a giorno e a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

FASCE ORARIE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
dalle 7 alle 14	0,8
dalle 14 alle 7 del giorno seguente	0,2

Il coefficiente moltiplicatore si applica alla tariffa standard. In caso si vada oltre le fasce orarie, o in caso di indipendenza dell'occupazione da fasce orarie, il coefficiente moltiplicatore sarà pari a 1.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio tecnico comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione è presentata dal regolare operatore e può avere di norma per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati – occupazione “multipla” – oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima di norma di 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque di norma entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone da corrispondere relativo alle concessioni oggetto del presente articolo nel caso in cui l'occupazione avvenga su suolo pubblico, è stabilito dalla Giunta comunale. In alternativa al canone, è possibile stabilire altre forme pattizie di pagamento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di norma di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di legge, anche quelli di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 50 – Canone per occupazioni particolari

1. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
3. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui al comma 831 della Legge n. 160/2019 a seconda della classificazione per abitanti del Comune. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il Comune, con deliberazione di Giunta comunale, può:
 - a) stipulare con terzi, convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente Regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
 - b) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse culturale e produttivo per il paese, determinare specifici canoni, anche a forfait, che tengano comunque conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
 - c) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;

- d) prevedere, nel caso di occupazioni realizzate con distese di sedie e tavolini, ombrelloni, elementi di arredo in determinati periodi dell'anno, la stipula di convenzioni che disciplineranno il canone dovuto anche in misura forfetaria, le modalità di pagamento, le modalità dell'occupazione, la superficie massima occupabile;
- e) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti ed espositori, gestori di attrazioni, giochi inerenti l'intrattenimento e lo spettacolo, artisti, nell'ambito dei mercati ovvero delle fiere, stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione, e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni, anche differenziando l'ammontare per tipologia di occupazione;
- f) per le occupazioni con opere di scavo e posa che determinino una chiusura totale o parziale della viabilità, stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Articolo 52 – Riduzioni-Maggiorazioni

1. Di norma, la superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, salvo regolamentazione speciale, è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati per intero, i successivi metri quadrati fino a 1.000 metri sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
3. Per le occupazioni relative ad attività sportive, ricreative, sociali, culturali, motorie, di promozione turistica, svolte da soggetti associativi che non hanno scopo di lucro, a favore degli associati e di terzi, la superficie si conteggia al 5% per i primi 1.500 metri quadrati ed al 3% per gli ulteriori metri quadrati.
4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50%;
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%
7. Al fine di salvaguardare il servizio commerciale in mercati/fiere e in aree adibite al commercio itinerante, che rischiano subire il progressivo abbandono degli operatori, con apposita deliberazione di Giunta comunale, possono essere stabilite riduzioni, fino all'esenzione del pagamento del canone, per le occupazioni di posteggi.
8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
9. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, le tabelle che interessano la circolazione stradale, le cassette postali, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- i) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- j) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani qualora il servizio venga svolto da aziende su concessione del Comune o di altro soggetto pubblico competente per legge;
- k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni temporanee, comportanti anche somministrazione o vendita, realizzate per iniziative patrocinate e/o promosse e/o organizzate dal Comune anche congiuntamente ad altri soggetti;
- m) le occupazioni con tende appese e simili;
- n) le occupazioni effettuate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, in analogia a quanto disposto per la pubblicità.
- o) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, turistico, ricreativo ecc., patrocinate e/o promosse e/o organizzate dal Comune di Vetto previa autorizzazione che ne specifichi l'esonero.

Articolo 54 - Pagamento del canone e scadenze di versamento per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il pagamento deve essere effettuato su conti intestati al Comune ovvero comunque nel rispetto della normativa di volta in volta vigente
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito normalmente al momento del rilascio o consegna della concessione; esclusivamente per il primo anno di applicazione l'importo del canone può essere determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, su richiesta del contribuente, di norma aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 55 - Pagamento del canone e scadenze di versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione. Per le occupazioni realizzate in occasione delle fiere dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti), il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, e comunque non oltre l'inizio dell'occupazione. In caso di mancato versamento l'occupazione non può iniziare.
2. Il pagamento deve essere effettuato su conti intestati al Comune ovvero comunque nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.
3. Di norma, il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata.
4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate, in analogia a quanto previsto per le occupazioni permanenti.
5. In analogia a quanto previsto per le occupazioni permanenti, con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento ovvero delle rate del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi.

Articolo 56 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il servizio competente al canone in base al tipo di occupazione, sulla base di apposita richiesta di rimborso motivata presentata dal titolare della concessione, che avrà allegato copia dei pagamenti effettuati.
2. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 57 - Accertamento – Sanzioni – Maggiorazioni – Interessi

1. Sulle somme omesse, in tutto ovvero in parte, e sulle somme tardivamente versate, si applica la sanzione ordinaria del 50% del canone omesso (in tutto ovvero in parte) o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

4. Le maggiorazioni ed indennità di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 ovvero secondo le norme di volta in volta vigenti. L'accertamento e la riscossione coattiva vengono effettuate direttamente dal Comune oppure dal soggetto terzo concessionario in caso di affidamento in concessione, salvo quanto diversamente disposto.
5. Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva comprovata difficoltà, la ripartizione a rate del pagamento delle somme dovute.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 58 – Disposizioni di carattere generale e di rinvio

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Si fanno salve e si fa rinvio alle disposizioni di cui al Regolamento comunale dei mercati che disciplina le modalità di svolgimento dei mercati settimanali sul territorio comunale. Inoltre, analogamente, in quanto disposizioni speciali, si fanno salve e si fa rinvio agli altri Regolamenti comunali, disciplinari, che disciplinano lo svolgimento di manifestazioni di tipo mercatale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo IV in tema di occupazioni, in quanto compatibili.

Articolo 59 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa la fase contenziosa.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a soggetti terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 60 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di domanda e rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dai regolamenti speciali sui mercati a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 61 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera – rispettivamente tariffe di base delle occupazioni permanenti (mercati stabili che si protraggono per l'intero anno e oltre) e temporanee (mercati che si protraggono per un periodo limitato comunque inferiore all'anno) – in base alle quali si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160/2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata normalmente sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (a seconda del tipo di occupazione);
 - c) durata dell'occupazione;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Per addivenire alle tariffe del canone permanente e del canone temporaneo, la Giunta comunale approva annualmente i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di occupazioni – da moltiplicare per le tariffe standard annua e giornaliera – sulla base delle tipologie indicate nell'ALLEGATO 2 del presente Regolamento. In caso di mancata approvazione dei coefficienti – e quindi delle tariffe – si intendono prorogati di anno in anno quelli precedentemente deliberati.
 4. Il canone annuo, da applicarsi a ciascuna occupazione permanente, è determinato dal prodotto della tariffa standard, per i metri quadrati o lineari, per il coefficiente moltiplicatore di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento e per i coefficienti moltiplicatori di classificazione delle strade di cui all'ALLEGATO 3 del presente Regolamento.
 5. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea, è determinato dal prodotto della tariffa standard, per i metri quadrati o lineari, per la durata, per il coefficiente moltiplicatore di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento, per i coefficienti moltiplicatori di classificazione delle strade di cui all'ALLEGATO 3 del presente Regolamento e per i coefficienti moltiplicatori delle fasce orarie.

Articolo 62 - Pagamento del canone e scadenze di versamento

1. Il pagamento deve essere effettuato su conti intestati al Comune ovvero comunque nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.
2. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia superiore a euro 300,00, su richiesta dell'interessato, è consentito il versamento in rate scadenti di norma il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere di norma eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone annuale e per i titolari di posteggio fisso va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti), in occasione dei mercati, ma anche delle fiere, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, e comunque non oltre l'inizio dell'occupazione. In caso di mancato versamento l'occupazione non può iniziare.

Articolo 63 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali maggiorati di due punti percentuali
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o

dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. La scadenza del 31/1 per il canone di pubblicità permanente e per il canone di occupazioni permanenti, anche di tipo mercatale, e per il canone dovuto dai titolari di posteggi fissi dei mercati, per il primo anno di applicazione 2021, è fissata al 30/4/2021.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. In tali casi, nelle more della formale modifica del Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 – tariffe e coefficienti canone di cui al Capo II e III del Regolamento;
ALLEGATO 2 – tariffe e coefficienti canone di cui al Capo IV e V del Regolamento;
ALLEGATO 3 – classificazione delle strade.